

***Linee guida per la applicazione  
del D.Lvo 148***

***FERRARA 10 GIUGNO 2013***

***Anna Padovani & Silvano Natalini***

# D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148

---

Attuazione della direttiva 2006/88/CE  
relativa alle condizioni di polizia  
sanitaria applicabili alle specie animali  
d'acquacoltura e ai relativi prodotti,  
nonché alla prevenzione di talune  
malattie degli animali acquatici e alle  
misure di lotta contro tali malattie.

# LINEE GUIDA per L'APPLICAZIONE DEL D.Lgs 148 in ER

---

....le suddette indicazioni riguardano nell'ambito delle attività di acquacoltura, i settori della:

- piscicoltura,
- crostaceicoltura
- molluschicoltura

# IMPRESA DI ACQUACOLTURA

---

Ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento e la custodia degli animali d'acquacoltura;




# CAMPO DI APPLICAZIONE 1

---

Il D.Lgs. 148 non si applica:

a) agli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale;



# CAMPO DI APPLICAZIONE 1

---

Il D.Lgs. 148 non si applica:

b) agli animali **acquatici selvatici** raccolti o catturati in vista della loro introduzione immediata nella catena alimentare;



# CAMPO DI APPLICAZIONE 1

---

Il D.Lgs. 148 non si applica:

c) agli animali acquatici catturati per la produzione di farina di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce e prodotti similari.

## CAMPO DI APPLICAZIONE 2

---

sono inoltre **esclusi dall'obbligo di registrazione in BDN e autorizzazione:**

"animali acquatici ornamentali tenuti in negozi di animali da compagnia, in laghetti e vasche da giardino, in **acquari a scopi commerciali**, o presso grossisti a condizione che

a) non vi sia diretta connessione con il sistema idrico territoriale o in presenza di un sistema di trattamento delle acque reflue idoneo a ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie agli animali di acquacoltura e selvatici presenti nello stesso bacino idrografico, ovvero di un idoneo trattamento chimico-fisico delle acque reflue o di collegamento con un efficace impianto di depurazione"

# REGISTRAZIONE IN BDN

---

è prevista la sola registrazione in BDN per:

a) gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato;

es .....LAGHETTO DI PESCI ORNAMENTALI IN UN PARCO

b) i laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale;

c) le imprese di acquacoltura che attuano una fornitura di piccole quantità di prodotti primari per il consumo umano dal produttore al/ai:

-consumatore finale;

-laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio;

-esercizi di somministrazione a livello locale,

conformemente all'art. 1, paragrafo 3, lettera c), del Reg.(CE) n. 853,

## PICCOLE QUANTITA' di prodotti primari

---



si intende un quantitativo pari ad un quintale (100 kg) per cessione giornaliera da un allevamento di acquacoltura;

-il "livello locale" va identificato nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda/impresa e nel territorio delle province contermini;

la deroga di cui al suddetto art. 4, del D.lgs n. 148/2008, si applica tenendo conto della natura, delle caratteristiche e della situazione dell'impianto, del laghetto di pesca sportiva o dell'impresa interessati nonché del rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza delle loro attività.


# LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA NON CONNESSO CON LE ACQUE INTERNE

SOLO REGISTRATO !



# LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA CONNESSO CON LE ACQUE INTERNE

**REGISTRATO E AUTORIZZATO !**



# AUTORIZZAZIONE 1

---

L'atto di autorizzazione degli stabilimenti è adottato dal Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della regione Emilia-Romagna.

## AUTORIZZAZIONE 2

---


Ai fini dell'adozione dell'atto di autorizzazione il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione, sulla base del **parere favorevole** espresso dal competente Servizio Veterinario, attribuisce, ove previsto, il numero di identificazione.

## AUTORIZZAZIONE 3

---

Ai fini del rilascio del parere le AUSL imputano al richiedente la **tariffa oraria** corrispondente al tempo impiegato per la concreta erogazione della prestazione sul posto così come prevista dalla deliberazione dell'assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna del 18 dicembre 2012 n. 98

# PERCORSO AUTORIZZATIVO



# DOCUMENTAZIONE

## per l'ottenimento dell'autorizzazione

---

- Planimetria in scala, corredata di legenda e vistata da un tecnico del settore;
- Eventuali referti analitici pregressi;
- Registro;
- Procedura scritta circa la prassi igienica che si intende attuare.
- Programma di sorveglianza sanitaria;

# REQUISITI AUTORIZZATIVI: Tenuta dei registri (art.9)

---

## **PESCI**

Allegato A1 - Registro Carico-Scarico  
in allevamenti acquacoltura

[A11\\_A\\_1\\_RER\\_registro\\_integrato.doc](#)

Allegato A3 - Registro laghetti di pesca sportiva

[A11\\_A\\_3\\_RER\\_registro\\_LAGHETTI\\_PS.doc](#)

**MOLLUSCHI** adottano i registri già in uso.

*NB 1 registro per ogni concessione*

**CROSTACEI ?**

# TENUTA DEI REGISTRI

- da conservare per tre anni\_

---

- Le **date** di movimentazione devono corrispondere ai giorni effettivi di carico e scarico.
- Le aziende di destinazione devono riportare nei propri registri i dati della **az. di provenienza** e non della sede legale e/o amministrativa.
- Devono essere registrate al termine della schiusa della partita le **uova** prodotte in allevamento.
- Devono essere registrati i risultati del programma di **sorveglianza**, basato sulla valutazione del rischio.
- I **laghetti** di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale non necessitano di registro ma conservano copia della documentazione di scorta.

# REQUISITI AUTORIZZATIVI:

## Buone Prassi (art.10)

---

Allevamenti di pesci: d'acqua dolce a terra, in valle (acqua salmastra/salata), in gabbie a mare *(se applicabile)*

- Modalità di lavaggio e disinfezione di persone e automezzi
- Modalità di movimentazione del pesce vivo
- Scarico e stoccaggio mangimi
- Gestione degli animali morti
- Identificazione delle vasche
- Adeguata delimitazione dell'impianto, accesso controllato di persone e automezzi.
- Modalità di controllo degli uccelli ittiofagi
- Dispositivi atti ad impedire la risalita dei pesci selvatici
- Derattizzazione
- Formazione degli operatori (buone pratiche e biosicurezza)
- Applicazione di buone pratiche, ove esistenti

# REQUISITI AUTORIZZATIVI: Buone Prassi (art.10)

---

## MOLLUSCHI

~~Modalità di lavaggio e disinfezione di persone e automezzi~~

~~Modalità di gestione e di eventuali movimentazioni del pesce vivo~~

~~Scarico e stoccaggio mangimi~~

Gestione degli animali morti (*sorveglianza passiva*)

Identificazione delle vasche/bacini/gabbie → zone

~~Adeguata delimitazione dell'impianto, accesso controllato di persone e mezzi.~~

~~Modalità di controllo degli uccelli ittiofagi~~

~~Derattizzazione~~

Formazione degli operatori (buone pratiche e biosicurezza)

Applicazione di buone pratiche, ove esistenti

## REQUISITI AUTORIZZATIVI: programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio

---

### Art. 8 comma 2

.....  
" I controlli ufficiali .. ispezioni, visite e audit  
...campionamenti per ciascuna impresa di acquacoltura,  
tenendo conto del rischio di contrarre e diffondere  
le malattie che le imprese di acquacoltura e gli  
stabilimenti di trasformazione autorizzati  
comportano..."

### Art. 11

" Tutte le aziende, le zone e le zone destinate a  
molluschicoltura applicano, in funzione del tipo di  
produzione, un programma di sorveglianza sanitaria  
basato sulla valutazione del rischio." (art.11 comma 1 D.lgs  
148).

# MALATTIE NOTIFICABILI

## STATUS

## MALATTIE

### Esotiche

● *Eliminata*  
DM 27/12/2012

Sindrome ulcerativa epizootica (EUS) ●  
Necrosi ematopoietica epizootica (EHN)  
Infezione da *Bonamia exitiosa*  
Infezione da *Perkinsus marinus*  
Infezione da *Macrocytos mackini*  
Sindrome di Taura (TS)  
Malattia della testa gialla (YHD)

### Non esotiche

Setticemia emorragica virale (VHS)  
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)  
Herpesvirosi della carpa koi (KHV)  
Anemia infettiva del salmone (ISA)  
Infezione da *Marteilia refringens*  
Infezione da *Bonamia ostreae*  
Malattia dei punti bianchi (WSD)

# MALATTIE NON ESOTICHE

	Malattia	Specie sensibili
pesci	Setticemia emorragica virale (VHS)	Aringa, coregoni, luccio, merluzzo .., salmone del Pacifico, trota iridea, motella, salmotrota, rombo, spratto, temolo
	Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	Salmone keta, salmone argentato, salmone giapponese, trota iridea salmone rosso, salmone rosa, salmone reale, salmone atlantico
	Virus erpetico (KHV)	Carpa comune e carpa koi
	Anemia infettiva del salmone (ISA)	Trota iridea, salmone atlantico, salmotrota Nota: <i>Cat 1 "Territorio nazionale indenne"</i>
molluschi	<i>Martelia refrigens</i>	Ostrica piatta australiana, ostrica cilena, ostrica piatta europea, ostrica argentina, mitilo, mitilo mediterraneo
	<i>Bonamia Ostreae</i>	Ostrica piatta australiana, ostrica cilena, ostrica di Olympia, ostrica asiatica, ostrica piatta europea, e ostrica argentina.
crostacei	Malattia dei punti bianchi	Decapodi

# MALATTIE ESOTICHE

	MALATTIA	SPECIE SENSIBILI
PESCI	NECROSI EMATOPOIETICA EPIZOOTICA	Trota iridea e pesce persico
	SINDROME ULCERATIVA EPIZOOTICA	Genera: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius e Trichogaster
MOLLUSCHI	Infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>	Ostrica piatta australiana ( <i>Ostrea angasi</i> ) e ostrica cilena ( <i>Ostrea chilensis</i> )
	Infezione da <i>Perkinsus marinus</i>	Ostrica giapponese ( <i>Crassostrea gigas</i> ) e ostrica della Virginia ( <i>Crassostrea virginica</i> )
	Infezione da <i>Microcytos mackini</i>	Ostrica giapponese ( <i>Crassostrea gigas</i> ), ostrica della Virginia ( <i>Crassostrea virginica</i> ), ostrica di Olimpia ( <i>Ostrea conchaphila</i> ) e ostrica piatta ( <i>Ostrea edulis</i> )
CROSTACEI	Sindrome di Taura	Gambero bianco del Golfo ( <i>Penaeus setiferus</i> ), gambero blu del Pacifico ( <i>Penaeus stylirostris</i> ) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico ( <i>Penaeus vannamei</i> )
	Malattia della testa gialla	Gambero nero del Golfo ( <i>Penaeus aztecus</i> ), gambero rosa ( <i>P. duorarum</i> ), gambero Kuruma ( <i>P. japonicus</i> ), gambero tigre nero ( <i>P. monodon</i> ), gambero bianco del Golfo ( <i>P. setiferus</i> ), gambero blu del Pacifico ( <i>P. stylirostris</i> ) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico ( <i>P. vannamei</i> )

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## (Dec. 2008/896/CE)

---

Stima della probabilità di contrarre/diffondere le malattie di cui all'allegato IV parte del D.lgs 148

I livelli di rischio sono 3 : elevato, medio, basso.

*N.B. Se nessuna delle specie presenti è sensibile alle malattie elencate il livello di rischio è basso.*

# LIVELLO DI RISCHIO AZIENDALE

---

LA COMMISSIONE HA PROPOSTO ( Dec. 2008/896/CE), UN METODO ESTREMAMENTE SEMPLICE CHE CONSIDERA 2 SOLI PARAMETRI DI RISCHIO :

- ACQUA
- PESCE

# INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO AZIENDALE

---

La probabilità di un'azienda di contrarre la malattia associata alla probabilità di diffonderla, individua il livello di rischio da assegnare ad ogni azienda

Probabilità di contrarre la malattia	Probabilità di diffondere la malattia		
	BASSA	MEDIA	ALTA
ALTA	M	A	A
MEDIA	B	M	A
BASSA	B	B	M

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## Linee guida

---

Gli allevamenti di **pesci** delle specie sensibili sopra elencate sottopongono all'approvazione del Servizio veterinario dell'AUSL la valutazione del rischio predisposta secondo le modalità operative di cui all'allegato C1/a. [All C 1a Pesci RER Analisi del rischio.doc](#)

gli allevamenti di **molluschi e di crostacei** delle specie sensibili sopra elencate sottopongono all'approvazione del Servizio veterinario dell'AUSL la valutazione del rischio, predisposta secondo le modalità operative di cui all'allegato C1/B. [All C 1b Moll Cros RER Analisi del rischio.doc](#)

# PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA

---

Il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio è connesso all'attribuzione dello stato sanitario alle imprese/aziende di acquacoltura.

L'impresa/azienda non dichiarata indenne (categoria I) o non notoriamente infetta (categoria V), è considerata in via provvisoria di categoria III (stato sanitario indeterminato)

# OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI SORVIGLIANZA SANITARIA

---

1- Rilevare un aumento del tasso di mortalità\*\*.

*«aumento del tasso di mortalità»: mortalità anomala in quantità notevolmente superiore al livello ritenuto normale per l'azienda o zona in questione, comprese quelle destinate alla molluschicoltura, nelle normali condizioni. Il riconoscimento dell'aumento del tasso di mortalità viene preso di comune accordo dal proprietario dell'azienda e l'autorità sanitaria competente;*

2- Rilevare la presenza delle malattie elencate nell'allegato IV parte II qualora siano allevate specie sensibili a tali malattie

## Art. 16 (D.Lgs 48/2008)

---

Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura da allevamento e ripopolamento

1. Fatte salve le disposizioni del capo V (paesi terzi), gli animali d'acquacoltura immessi sul mercato a scopo di allevamento devono:

a) essere clinicamente sani;

b) provenire da un'azienda, zona o una zona destinata a molluschicoltura in cui non si registri un aumento inspiegabile del tasso di mortalita'.

PRESENZA SPECIE SENSIBILI	CATEGORIA	LIVELLO RISCHIO	TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA CONTROLLI ART 8 (uff.)	FREQUENZA CONTROLLI Art 11( priv.)
NO	I	BASSO	PASSIVO	1/ 4 ANNI	1/ 4 ANNI
SI	I	BASSO	ATTIVO	1/ 4 ANNI	1/ 2 ANNI
	I	MEDIO	MIRATO	1/ 2 ANNI	1/ 2 ANNI
	I	ELEVATO	PASSIVO	1/ ANNO	1/ANNO
	II	BASSO	MIRATO	1/ 4 ANNI	1/ 2 ANNI
	II	MEDIO		1/ 2 ANNI	1/ 2 ANNI
	II	ELEVATO		1/ ANNO	1/ ANNO
	III	BASSO	ATTIVO	1/ 2 ANNI	1/ ANNO
	III	MEDIO		1/ ANNO	2/ ANNO
	III	ELEVATO		1/ ANNO	3/ ANNO
	IV	BASSO	MIRATO	1/ 4 ANNI	1/ 2 ANNO
	IV	MEDIO		1/ 2 ANNI	1/ 2 ANNI
	IV	ELEVATO		1/ ANNO	1/ ANNO
	V	BASSO	PASSIVO	1/ 4 ANNI	1/ 4 ANNI
	V	MEDIO		1/ 4 ANNI	1/ 2 ANNI
	V	ELEVATO		1/ 4 ANNI	1/ ANNO

## ALLEGATO III, parte B

Specie	Stato sanitario	Rischio	Sorveglianza	Frequenza ispezioni raccomandata autorità competente	Frequenza ispezioni raccomandata servizi sanitari qualificati per gli animali acquatici
non sensibili	Indenne	Basso	passiva	1 ogni 4 anni	1 ogni 4 anni
sensibili	Indenne	Elevato Medio Basso	attiva, mirata, passiva	1 all'anno 1 ogni 2 anni 1 ogni 4 anni	1 all'anno 1 ogni 2 anni 1 ogni 2 anni
	In programma	Elevato Medio Basso	mirata	1 all'anno 1 ogni 2 anni 1 ogni 4 anni	1 all'anno 1 ogni 2 anni 1 ogni 2 anni
	Indeterminato	Elevato Medio Basso	attiva	1 all'anno 1 ogni 2 anni 1 ogni 4 anni	1 all'anno 1 ogni 2 anni 1 ogni 2 anni
	Programma eradicazione	Elevato Medio Basso	mirata	1 all'anno 1 ogni 2 anni 1 ogni 4 anni	1 all'anno 1 ogni 2 anni 1 ogni 2 anni
	Infetto (art 38)	Elevato Medio Basso	passiva	1 ogni 4 anni 1 ogni 4 anni 1 ogni 4 anni	1 all'anno 1 ogni 2 anni 1 ogni 4 anni

# CONTROLLI PREVISTI

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>RESPONSABILIT A</b>	<b>FREQUENZA</b>
Sorveglianza sanitaria basata sul rischio art. 11-	Mortalità anomale e malattie della lista	Allevatore	In funzione del rischio aziendale
Sorveglianza sanitaria basata sul rischio art. 8 -	Controllo documentale in azienda (più eventuale ispezione)	Servizio veterinario	In funzione del rischio aziendale
Riconoscimento <i>status</i> di indennità	Malattie notificabili	Servizio veterinario	Dec.2001/183/CE
Mantenimento <i>status</i> di indennità	Malattie notificabili	Servizio veterinario	Dec.2001/183/CE

## IL SERVIZIO VETERINARIO ASL:

---

- ❑ Rilascia il parere relativo alla autorizzazione sanitaria e ne registra nella BDN la categoria (I-V) risultante;
- ❑ Esegue i controlli ufficiali nelle imprese di acquacoltura e negli stabilimenti di lavorazione autorizzati ai sensi dell'art.8;
- ❑ Approva e controlla l'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio;
- ❑ Verifica l'applicazione delle buone prassi igieniche;
- ❑ Controlla l'aggiornamento del registro aziendale;
- ❑ Effettua la sorveglianza e le ispezioni previste dall'allegato III, parte B.

# IMPRESE CON PIU' DI UNA CONCESSIONE

---

A una impresa di molluschicoltura, titolare di più concessioni situate in una stessa zona (intesa come unità epidemiologica unica stesse specie , stessa categoria sanitaria, stesso rischio, stesso codice aziendale) sarà rilasciata una autorizzazione unica.

## Aspettative del Molluscoltori

---

- ❑ Classificare lo stato sanitario delle zone di produzione in modo uniforme in ambito europeo - raccordo tra le autorità territoriali competenti;
- ❑ Predisporre strumenti di comunicazione che consentano un accesso agevole allo stato sanitario delle zone di produzione comunitarie;
- ❑ Ridurre al minimo l'impatto degli adempimenti burocratici sul settore;
- ❑ Concentrare l'attenzione su quelle patologie che hanno una ricaduta pesante sul settore (herpesvirus - 1  $\mu$  Var ostriche);
- ❑ Sviluppare studi su interazione tra ambiente ed agente patogeno

